CAMERA DEI DEPUTATI N. 2679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIELLI, VIGNALI, GUERRA, CRUCIANELLI, ALTEA, BOLOGNESI, NAPPI, SCIACCA

Disciplina dei dottorati di ricerca convenzionati

Presentata l'11 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ricerca nel nostro Paese sembra rispondere a due diverse ed opposte finalità, apparentemente inconciliabili: da un lato lo studio *post* laurea quale approfondimento teorico-astratto, puramente concettuale, in una visione esoterica della ricerca come approfondimento volto spesso all'avvio alla carriera universitaria in sé, dall'altro la macro-ricerca aziendale, in regime di commistione tra pubblico e privato, o puramente privata, del tutto asservita alle esigenze industriali ed aziendali, o su progetti multinazionali, sia privati che governativi.

Nel primo caso il dottorato di ricerca pare essere solo il primo gradino di quella scala gerarchica che conduce dal rango di ricercatore, attraverso la qualifica di associato, fino al cattedratico ordinario. Nel secondo le finalità industriali ed economiche non possono non prevalere sulla finalità culturale della ricerca stessa.

Ma se il primo modello, per così dire, di dottorato sembra essere propedeutico esclusivamente alla carriera universitaria, il secondo circoscrive in ogni caso un ambito esclusivo e ristretto di finalità e finanziamenti per la « grande » ricerca, inaccessibile non solo ai più tra i laureati, ma alle stesse piccole e medie imprese e comunque a larghissimi settori della formazione culturale, specie legati alle scienze dell'uomo.

La grande impresa, oltre che avvalersi degli studi dei grandi enti nazionali di ricerca o di apposite società ed enti, sviluppa da sé i rami essenziali alla sua

produzione e al suo *marketing* nel campo della ricerca.

Non altrettanto la piccola e media impresa spesso esclusa già solo per motivazioni di carattere finanziario da tali ambiti.

Analoghe ragioni di « convenienza » economico-finanziaria impediscono più sostanziali investimenti per ricerche non direttamente legate alla produzione e al mercato, ma più strettamente connesse agli ambiti sociali, culturali, storico-filosofici, eccetera.

Nasce da qui l'esigenza di creare un idoneo ambito di finanziamento pubblico della ricerca che assolva compiti plurimi: consentire anche a piccole aziende di accedere al campo della ricerca, grazie al finanziamento pubblico, favorendo l'innovazione tecnologica come fonte di nuova occupazione e di redditività economica; incoraggiare i giovani neo-laureati con il doppio vantaggio del finanziamento pubblico della loro ricerca e dell'assunzione, sia pure solo a tempo determinato, da parte di un'impresa; motivare gli stessi dipendenti di imprese private o pubbliche ad una maggiore professionalità e alla ricerca funzionale al proprio settore d'intervento; consentire un'interazione tra università, dottorato di ricerca, laboratori di ricerca ed imprese in un circolo virtuoso che estenda gli ambiti e i risultati stessi del lavoro; legare l'impresa e il ricercatore ai concreti risultati sul territorio dei propri investimenti produttivi; rilanciare la ricerca anche in settori artistici, storici, culturali, attraverso l'attivazione, in qualità d'impresa, degli enti locali e delle società pubbliche, private o a compartecipazione mista; stabilire un collegamento fra mondo produttivo e dei servizi e della ricerca; infine, produrre, non ultimo, nuova occupazione, non solo intellettuale.

Pertanto si propone con la presente proposta di legge l'istituzione di dottorati di ricerca convenzionati, a finanziamento in parte pubblico, gestiti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati al conseguimento di risultati produttivi e culturali, ma non limitati ad un solo campo della ricerca, capaci di garantire il conseguimento di un dottorato di ricerca, con un adeguato investimento pubblico a sostegno della ricerca per il settore privato o pubblico.

La copertura finanziaria della presente proposta di legge non sembra prestarsi a critiche di eccessivo esborso di denaro pubblico, laddove si rifletta al fatto che a tutt'oggi le borse di studio concesse ai fini della ricerca dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) evidenziano uscite per lire 1.080.000 mensili a dottorato, pari ad un esborso massimo di lire 40.000.000 triennali.

Per la copertura finanziaria di tali spese si potrebbe operare con un prelievo finalizzato a investimenti produttivi di ritorno, ossia un ritorno finanziario coperto dallo Stato per servizi essenziali o, come appunto in questo caso, a copertura delle spese per la ricerca.

Vanno inoltre evidenziati alcuni aspetti a cui non si può non riconoscere la massima rilevanza:

il finanziamento pubblico di dottorati di ricerca per il tramite di imprese che ne facciano richiesta, vincolati ad una sede universitaria da un lato, e, dall'altro, ad un ente o laboratorio pubblico di ricerca, non può non ottenere l'effetto di radicare, specie la piccola e media impresa, al territorio in cui sorge ed opera;

tali investimenti in ricerca convenzionata e a massimo investimento da parte dello Stato, non possono non creare un circolo virtuoso tra produzione, miglioramento qualitativo del prodotto (industriale o dei servizi), occupazione;

l'accesso possibile anche per gli enti locali garantisce a quest'ultimi un ruolo attivo nella produzione locale e di indirizzo delle politiche di sviluppo del territorio di loro competenza;

lo stimolo alla ricerca e alla prosecuzione dell'impegno professionale universitario è garantito dalla prospettiva occupazionale a tempo determinato o indeterminato del ricercatore stesso e dal suo rapporto effettivo con il mondo della produzione, nonché dalla possibilità per i di-

pendenti stessi di imprese pubbliche o private di perseguire fini di ricerca scientifica, tecnologica o culturale, con una indubbia ricaduta positiva, tra l'altro, sull'occupazione giovanile sia diretta che indiretta (sviluppo della produttività e competitività dell'azienda interessata).

Infine, tanto le modalità di ottenimento dei dottorati convenzionati (rispondenti alle attuali normative sui dottorati di ricerca) che la funzione di controllo costante nonché decisionale affidata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, garantisce sia la qualità della ricerca che la valutazione degli effettivi benefici pubblici della stessa, mentre l'esempio fornitoci da altre realtà europee, quali la Francia e la Danimarca, ove già diffusi sono programmi analoghi, con ottimi risultati, lascia senz'altro nutrire buoni auspici per il rilancio non solo della ricerca ma soprattutto della sua attiva interazione con il territorio e la realtà produttiva, anche nel nostro Paese.

La presente proposta di legge, del resto, non solo tiene conto di quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, recante disposizioni in materia di dottorati di ricerca, ma recepisce i suggerimenti tanto del decreto sui dottorati di ricerca approvato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, quanto del disegno di legge di riforma dei concorsi universitari, specificatamente in ordine all'articolo 6, comma 2, che per l'appunto ipotizza eventuali convenzioni con « soggetti estranei all'amministrazione universitaria » in ordine a posti aggiuntivi per il dottorato di ricerca.

L'articolo 1 della presente proposta di legge è istitutivo dei dottorati di ricerca convenzionati con imprese (DRCI).

L'articolo 2 elenca i possibili beneficiari di borse di studio convenzionate.

Gli articoli 3, 4, 5, disciplinano i rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), sedi universitarie ed imprese, sia pubbliche che private o cooperativistiche, regolamentandone gli obblighi reciproci.

L'articolo 6 definisce la sede d'intervento del dottorato, legandola al contratto di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 garantisce la prosecuzione della ricerca anche in caso di risoluzione del contratto.

L'articolo 8 specifica le fonti di finanziamento dei dottorati di ricerca convenzionati con imprese (DRCI) così come pure l'articolo 9.

L'articolo 10 affida agli atenei la facoltà di bandire gli esami per l'ammissione ai dottorati di ricerca convenzionati con imprese (DRCI).

L'ultimo articolo, 11, richiama le fonti normative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), istituisce dottorati di ricerca convenzionati con imprese (DRCI) nell'ambito della determinazione dei dottorati di ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476.

ART. 2.

1. I dottorati di ricerca convenzionati con imprese sono riservati a giovani laureati di età non superiore ai trentacinque anni, di cittadinanza italiana.

ART. 3.

1. I dottorati di ricerca convenzionati con imprese, sono attivati a richiesta di società miste pubbliche, consorzi di imprese, imprese private e pubbliche, società cooperative, che operino nei settori produttivi, dei servizi o culturali, che intendano dar corso ad un progetto di ricerca concordato con una università finalizzandolo al conseguimento di un dottorato di ricerca.

2. L'impresa deve richiedere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) per il tramite dell'università con cui ha concordato la ricerca, l'attivazione presso questa università di un dottorato di ricerca convenzionato.

3. L'impresa è tenuta a stipulare con l'università ove è attivato il dottorato di ricerca convenzionato con imprese un contratto di ricerca che assicuri l'inquadramento scientifico del dottorando e l'esecuzione del progetto di ricerca concordato. Il contratto può prevedere la partecipazione di altre università, nonché di istituti od enti pubblici di ricerca.

ART. 4.

1. Le domande di attivazione dei dottorati di ricerca convenzionati con imprese possono concernere tutti i settori della ricerca ed essere presentate in ogni periodo dell'anno.

2. A richiesta dell'impresa il programma di ricerca può essere coperto dal segreto.

3. L'istruttoria del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la domanda deve essere conclusa entro quattro mesi dall'inoltro da parte dell'università proponente. Nel caso in cui non pervenga dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alcuna risposta entro il suddetto termine la domanda deve intendersi rigettata.

4. L'impresa si impegna, a pena di decadenza, a stipulare il contratto di ricerca previsto dall'articolo 3, entro tre mesi dalla notifica della concessione dei dottorati di ricerca convenzionati con imprese.

ART. 5.

1. Il contratto di ricerca stipulato tra l'impresa, l'università e l'eventuale laboratorio di ricerca pubblico determina il programma e le sedi di ricerca, gli aspetti finanziari, i diritti di proprietà industriale, gli obblighi di segretezza, le sanzioni, la responsabilità civile, le sedi di arbitrato del lavoro e giudiziarie.

ART. 6.

1. Il dottorando che fruisca di un dottorato di ricerca convenzionato con imprese è tenuto a svolgere attività di ricerca sul programma e nelle sedi previste dal contratto di cui all'articolo 5.

ART. 7.

1. In caso di risoluzione del contratto di cui all'articolo 5, gli studi di dottorato vengono portati a compimento secondo

programmi definiti dal collegio dei docenti del dottorato di ricerca convenzionato con imprese.

ART. 8.

1. Le borse di studio dei dottorati di ricerca convenzionati con imprese sono finanziate su apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente il numero complessivo di borse di studio disponibili per dottorati di ricerca convenzionati con imprese, sentiti i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro ed il consiglio nazionale universitario.

ART. 9.

1. In aggiunta alle borse di studio disponibili per dottorati di ricerca convenzionati con imprese di cui all'articolo 8, le università possono istituire ulteriori borse, i cui oneri sono a carico del bilancio delle medesime università.

2. Gli oneri per le borse di studio di cui al comma 1 possono essere coperti anche mediante convenzione con enti o imprese pubblici o privati, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

ART. 10.

1. Gli atenei hanno facoltà di bandire gli esami per l'ammissione ai dottorati di ricerca convenzionati con imprese unitamente a quelli per corsi di dottorato culturalmente affini. L'affinità viene stabilita con delibera dei competenti organi dell'università.

2. I candidati di cui all'articolo 2 che risultino ammessi al corso hanno facoltà di optare per il dottorato di ricerca convenzionato con imprese nell'ordine di graduatoria.

ART. 11.

1. Si applicano ai dottorati di ricerca convenzionati con imprese, in quanto compatibili, le norme relative ai dottorati di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476.

DDL13-2679
Lire 500